COPIA

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 39 Reg.

Oggetto : LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 23/07/2013.

L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di novembre alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	PERAZZOLO ADRIANO	SI	
3	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
4	MARSON TIZIANO	SI	
5	MAGISTRALI MARIA ANGELA	SI	
6	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
7	SARTI MARTA	SI	
8	BUDELLI MICHELE	SI	
9	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
10	VEDOVATO ELENA	SI	
11	CATTORETTI VALERIA		SI (g)
12	COLELLA CATALDO	SI	
13	PERAZZOLO GIUSEPPE		SI
14	TOMASINI ANDREA LUIGI		SI
15	TAIANO RUBEN		SI
16	CASSANI DIMITRI		SI
17	MALVESTITO ALBERTO	SI	
	Totale nr.	12	5

(g : giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Burzatta.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Verbale del Consiglio Comunale n. 39 del 05/11/2013 ad oggetto : LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 23/07/2013.

SINDACO - *Buonasera a tutti, direi che possiamo incominciare la seduta Consiliare con l'appello.*
SEGRETARIO

Quadrio Giuseppina Piera	*Presente*
Perazzolo Adriano	*Presente*
Grasso Marco	*Presente*
Marson Tiziano	*Presente*
Magistrali Maria Angela	*Presente*
De Felice Alessandro	*Presente*
Sarti Marta	*Presente*
Budelli Michele	*Presente*
Novarina Giuseppe	*Presente*
Vedovato Elena	*Presente*
Cattoretti Valeria	*Assente giustificata*
Colella Cataldo	*Presente*
Perazzolo Giuseppe	*Assente*
Tomasini Andrea	*Assente*
Taiano Ruben	*Assente*
Cassani Dimitri	*Assente*
Malvestito Alberto	*Presente*

C'è il numero legale.
SINDACO - *Prima di iniziare con i punti all'ordine del giorno ritengo doverosa una comunicazione perché le informazioni siano corrette. Allora leggo solo una parte, naturalmente non leggo tutta la parte precedente nella quale sono entrati in merito i giudici del tribunale del ricorso di Milano ma leggo le conclusioni, e credo che sia doveroso perché ci sia una informazione corretta.*
Questo collegio ovviamente è quello dei giudici del tribunale del riesame di Milano:

> *"Ritiene il collegio che l'impugnazione proposta dalla difesa sia fondata.*
> *Invero, in relazione al falso di cui al capo A va innanzitutto premesso che alcun dubbio sussiste sia impatto sulla prassi adottata dal Comune di Casorate Sempione in base a delibere della Giunta comunale ai fini dell'accertamento dell'infrazione con autovelox.*
> *Come concordemente dichiarato sia dai dipendenti della Maggioli, sia poi dagli indagati in sede di interrogatorio, era prevista la presenza dell'agente accertatore al momento del rilievo e al momento della immissione dei dati nel software, per accedere al quale ciascuno dei due verbalizzanti, Macchi e Lucchese, era dotato di password personale.*
> *Al riguardo è stata già riportata in precedenza la parte di rilievo della deposizione del segreto.*
> *Significativa appare sul punto in quanto estremamente puntuale, la descrizione resa dall'agente Macchi in sede di interrogatorio, poi confermata…*

() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *No, sto…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Sto leggendo le…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *No, non si può.*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *No, non permetto…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *E chi l'ha detto?*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Io non annuncio, leggo…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *E allora cos'è? È il Tribunale…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *No, per favore, rispetto…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*

SINDACO - *Ha finito?*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Non siamo molto al corrente dei fatti; comunque io continuo, era dotato di password…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Ognuno ha il diritto delle proprie idee ma non è così; …era dotato di password personale. Al riguardo credo che in Consiglio comunale la democrazia e il rispetto dell'altro siano d'obbligo.*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Ho rispettato il regolamento.*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Altro che; al riguardo…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *"Al riguardo è stata già riportata in precedenza la parte di rilievo della deposizione del segreto. Significativa appare sul punto in quanto estremamente puntuale, la descrizione resa dall'agente Macchi in sede di interrogatorio, poi confermata… -questo l'ho già letto-*

Quando venivano rilevate le multe con l'autovelox io ero sempre accanto all'apparecchiatura ed il tecnico era vicino a me. Il servizio era di tre/quattro ore. Una volta passata l'autovettura l'autovelox faceva la foto, io la prelevavo e una volta finito l'appostamento rientravo in comando e poi venivano inseriti i dati della fotografia nel programma Maggioli. Il lavoro di inserimento lo facevo io inizialmente da solo, poi con l'addetto Maggioli; non mi sono mai posto il problema del perché non c'era il verbale cartaceo, mi era stato detto di fare così dal Comandante Buffardeci, non ho mai visto alcun verbale cartaceo, non ho mai visto degli originali. Analoga versione è stata resa dalla Lucchese: ero l'addetta al rilevamento delle multe con autovelox, posizionavo la macchinetta insieme al tecnico dove mi indicava il Comandante. Quando la macchinetta scattava la foto usciva immediatamente la fotografia che io tenevo. Alla fine della giornata siglavo il foglio di servizio dove c'era il numero delle fotografie scattate. Veniva indicato se la targa era leggibile o no, soprattutto di notte, ed in questi casi poi si faceva la visura al PRA per l'abbinamento della targa con il modello dell'auto. Nei casi dubbi eravamo anche in tre a guardarle con il personale della Maggioli. Non c'era nessun verbale cartaceo. Io avevo fatto presente al Comandante Buffardeci che mancava il verbale cartaceo e lei aveva risposto che c'era una convenzione data entry con la Maggioli, pagina 9, verbale stenotipico, non è un verbale manuale ma è un verbale fatto direttamente sul computer. Inserivamo i dati, quindi il nome, il cognome, l'agente accertatore, la data, l'ora e l'infrazione che aveva commesso. Nel momento in cui io creavo questa maschera, sempre insieme a questo personale Maggioli, veniva salvato e quindi quello era il file in originale telematico. La stessa spiegazione risulta offerta dalla Buffardeci; si riporta la parte di rilievo del verbale, pagina 16.

Buffardeci: no ascolti, mi scusi signor Giudice, nel momento in cui viene inserita la targa, la foto, c'è la gente che si collega al PRA e alla motorizzazione per vedere i dati e quant'altro; lì poi veniva mandato via come si può dire…

PM: come software gestionale i dati erano caricati sul sistema?

Buffardeci: esatto. A quel punto poi la Maggioli si preoccupava di stampare quello che comunque emergeva da quei dati e mandare…

PM: al destinatario?

Buffardeci: mandare al destinatario il verbale.

La Buffardeci poi afferma che mancava l'originale cartaceo.

Tuttavia, in un altro passaggio dell'interrogatorio, significativamente dice: e così viene inserita la foto e si da atto che per noi è già l'originale, capito, con ciò spiegando che in sostanza l'inserimento dei dati nel software rappresentava già di per sé un originale. D'altra parte, nelle copie della contravvenzione notificate ai trasgressori, qui trasmessi tra gli atti fondamentali della misura, è contenuta specificatamente la seguente dizione: immissioni dati, articolo 3 comma 2 decreto legislativo del 12.02.1993 numero 39, agente polizia locale Roberta Lucchese, ovvero agente polizia locale Paolo Macchi. In conclusione è evidente in fatto come mancassero i verbali cartacei recanti sottoscrizione autografa degli accertatori, del pare evidente come mancasse un meccanismo di firma digitale degli stessi. Tuttavia la prassi adottata dalla polizia locale di Casorate Sempione rappresenta una corretta applicazione della normativa amministrativa in materia di servizi informatizzati. Sul punto l'articolo 3 comma 2 decreto legislativo del 12.12.1993 che di seguito si riporta è estremamente chiaro:

1) *Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati;*

2) *Nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante i sistemi informatici e telematici nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.*

Se per la validità di tali operazioni degli atti ammessi sia prevista l'applicazione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ebbene, nel caso di specie, i verbali originali sono rappresentati proprio dai file caricati sul service centrale del comune di Casorate Sempione. Ad ogni file, per il cui inserimento è necessario una password di accesso al sistema, corrisponde un numero di protocollo progressivo. Soprattutto in detti file è contenuta l'indicazione ex articolo 3, decreto legislativo numero 39/1993 dell'agente responsabile dell'immissione dei dati. È tale ultima indicazione che, come espressamente disposto dalla normativa in esame, sostituisce la firma autografa del verbalizzante. Non è dunque condivisibile la conclusione del GIP secondo cui il rilascio di copia conforme dei verbali avvenisse in assenza di un originale. L'originale dell'atto, infatti, esisteva, ed era rappresentato dal file informatico di immissione dei dati la cui attribuibilità a quell'agente accertatore era resa certa dall'indicazione nel corpo del documento del soggetto responsabile dell'immissione, per altro rintracciabile in base all'uso di password personale. Deve pertanto concludersi per la insussistenza di indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'articolo 478 codice penale". Venendo dunque alla fattispecie di truffa descritta al caso B si è detto che il GIP ha sostanzialmente attribuito agli indagati due diverse condotte di artificio e raggiro, oltre a quella già descritta, consistente nel rilascio di copia autentica non corrispondente ad un atto originale da ritenersi ovviamente insussistente alla luce dei rilievi sopra esposti.

In primo luogo ha evidenziato che gli indagati avrebbero indebitamente attribuito ai trasgressori le spese di gestione relative al servizio service funzione concilia, in violazione dell'articolo 201 comma 4 del codice della strada ove è prevista la possibilità di addebitare al trasgressore esclusivamente le spese di accertamento e di notificazione. A tale considerazione il GIP ha aggiunto, si tratta della seconda condotta di artifizio o raggiro contestata agli indagati che in concreto l'importo delle spese chieste ai trasgressori non corrisponderebbe nemmeno ai criteri indicati nella citata delibera, ciò in quanto in ipotesi si reiterazione delle notifiche sarebbe stato nuovamente attribuito ai trasgressori l'importo concernente le indicate spese di gestione concilia, servizio che in seconda e terza notifica non era certo reiterato, oltre all'importo relativo alle notifiche anche quando la prima notifica non era andata a buon fine per cause imputabili all'Amministrazione. Ebbene, anche in relazione a tale capo di incolpazione, il collegio ritiene non condivisibili le conclusioni del GIP relative alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per la fattispecie di truffa.

Invero, in ordine all'attribuzione delle spese di gestione concilia ai privati per un importo di circa 21 euro a contravvenzione, la difesa ha ampiamente documentato, anche attraverso delibere di altri comuni, come fosse pacifica in seno ad altri enti locali l'interpretazione secondo cui le spese affrontate attraverso l'affidamento a terzi dell'attività di accertamento dell'infrazione rientrassero appieno tra le spese di accertamento menzionate dall'articolo 201 comma 4 del codice della strada.

Assolutamente dirimente sul punto appare poi la circolare del Ministero degli Interni prodotta all'odierna udienza recante istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale mediante il controllo dei limiti di velocità che offrendo una interpretazione della norma dispone espressamente che, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 201 del codice della strada le spese relative ad attività affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento, come tali possono essere attribuite in misura proporzionale al trasgressore.

Il dato dunque induce a ritenere pienamente legittima l'attribuzione al privato obbligato al pagamento della sanzione di una quota imputabile a spese di gestione e servizio concilia.

D'altra parte, tale attribuzione non rappresentava una iniziativa individuale degli indagati ma era prevista da una delibera della Giunta comunale di Casorate Sempione, la delibera numero 7/2011, sicché anche sotto tale profilo non si comprende come simile condotta passa rappresentare un artificio e raggiro posto in essere dai predetti al fine di trarre in inganno i privati.

In conclusione, l'attribuzione di tali spese era prevista, a parere del collegio, in modo del tutto legittimo da una delibera della Giunta comunale i cui criteri applicativi erano stati inseriti con la supervisione della Buffardeci nel sistema concilia che li applicava in automatico, tanto che buona parte delle contravvenzioni, quelle regolarmente notificate fin dall'inizio, recavano una costante indicazione delle spese, di volta in volta € 33.50 o 28,70 euro, perfettamente in linea con i criteri

stabiliti dalla predetta delibera. Si rinvia all'elenco degli importi indicati in precedenza e alla ricostruzione contenuta nella nota redatta dalla Procura generale il 24 aprile 2013 e contenente gli esiti delle indagini. Solo in poche contravvenzioni ritenute dalla stessa polizia giudiziaria per loro esiguità frutto di un errore, dato che esclude di per sé una condotta di artificio e raggiro, è stata attribuita al trasgressore fin dalla prima notifica la somma lievemente superiore di € 34,58.

Si tratta di importo attribuito in tutto l'anno 2011 per i soli servizi di accertamento svolti il 30.06.2011, 11.07.2011 e il 18.07.2011. Resta dunque da esaminare la seconda condotta di artificio e raggiro ravvisata dal GIP inerente la indebita moltiplicazione delle spese di notifica e di gestione.

Sul punto effettivamente la Procura generale, nella nota riepilogativa del 24.04.2013 sopraccitata, cifrario foglio 181 del fascicolo del riesame, ha evidenziato che quando il verbale era oggetto di ulteriori notifiche venivano aggiunti euro 28,70 per ogni rinotifica effettuata.

Venivano in tal modo attribuite al privato, oltre che le spese relative alla seconda o terza notifica, le spese di raccomandate e le spese connesse, attribuzioni che a parere del tribunale, in ipotesi di notifica non andata a buon fine per casi imputabili al privato era corretta, trattandosi di spese aggiuntive effettivamente sostenute dall'ente accertatore, anche le spese di gestione del servizio concilia per il solito importo di 21 circa, relative ad un servizio che quanto meno in buona parte, immissione dati informatici, stampa eccetera, non veniva certo reiterato in ipotesi di seconda o terza notifica. Ancora, in alcuni verbali sono citati dalla Procura generale 8 verbali su circa 4.000, sono state erroneamente attribuite al privato anche le spese di rinotifica, quando in realtà la prima notifica non era andata a buon fine per errore nell'inserimento della targa, dunque per causa palesemente imputabile alla pubblica Amministrazione. Si tratta indubbiamente di condotte che, in base alla ricostruzione offerta in questa sede dalla procura generale, appaiono illegittime solo sotto un profilo amministrativo. Se infatti è corretto attribuire al privato le spese di gestione concilia, non appare assolutamente congrua una integrale riattribuzione delle stesse in sede di seconda notifica quando il servizio non viene certo reiterato integralmente; così come è palesemente illegittima l'attribuzione all'effettivo proprietario di precedenti spese e lamentele e le istanze dei privati, quanto meno quelle documentate in questa sede, concernevano infatti ipotesi nelle quali l'attribuzione delle spese era avvenuta in modo corretto tanto che la Buffardeci ha risposto del tutto legittimamente allegando le voci di spesa e di accertamento stabilite dalla delibera comunale.

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***SINDACO** - Ho saltato qualcosa?*

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***SINDACO** - Ho saltato un foglio, di fatti mi sembrava un po', mi sembrava che non fosse… Dunque: "…effettuate solo per errore di inserimento della targa imputabile alla pubblica…" No, questo l'ho letto.*

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***SINDACO** - Ho perso il foglio.*

"Tuttavia dagli atti di indagini qui trasmessi, non emerge in alcun modo in termini di gravità indiziaria né che gli indagati fossero consapevoli di tali violazioni considerati che tutti i servizi successivi alle immissioni dati nel software erano contrattualmente delegati alla Maggioli che curava la complessiva attività di notifica del verbale, né che tali condotte siano state dolosamente poste in essere al fine di indurre in errore il provato o conseguire un ingiusto profitto.

Invero, per la sussistenza del reato di truffa non è certo sufficiente la mera emanazione di un atto amministrativo illegittimo che danneggi la sfera di un privato cittadino ma è necessaria la consapevole e volontaria adozione di una condotta d'artificio o raggiro volta ad indurre in errore il privato e conseguire pertanto un ingiusto profitto che può essere diretto sia al soggetto agente che a terzi. Nel caso di specie il GIP indica quale beneficiario della condotta il comune di Casorate Sempione non essendo in concreto emerso alcun vantaggio patrimoniale in capo ai singoli indagati.

Nel caso di specie, non risulta acquisito alcun elemento sintomatico di una simile condotta d'artificio raggiro, non è emersa infatti dall'indagine alcuna collusione tra i componenti della polizia municipale e la Maggioli, società beneficiaria dal punto di vista economico di parte dei proventi così conseguiti. Non sono emersi vantaggi patrimoniali personali dei singoli accertatori, né infine è emerso per numero e consistenza di verbali illegittimi o per altre specifiche condotte attribuibili agli indagati, una preordinata e dolosa adozione di tali atti pregiudizievoli per il privato.

A tale ultimo proposito, va rilevato che dall'annotazione conclusiva della polizia giudiziaria non emerge nemmeno quale fosse in proporzione il numero di questi verbali parzialmente illegittimi rispetto agli altri. Le conclusioni sopra evidenziate concernono, a maggior ragione, i due agenti accertatori l'odierno ricorrente Macchi e la Lucchese, che avevano il mero compito di rilevare le

infrazioni e di procedere all'immissione di dati nel software, senza avere alcun specifico compito di controllo e supervisione della fase successiva, stampa e notifica dell'atto, contrattualmente affidata alla Maggioli. Tuttavia, anche con riferimento alla Buffardeci, pur a fronte della sua differente posizione formale delle funzioni di supervisione della predetta esercitate sull'operato della Maggioli, dagli atti non emerge alcun sintomatico, alcun elemento sintomatico di una preordinata o dolosa adozione in danno dei privati di detti atti parzialmente illegittimi. Sul punto le argomentazioni del GIP in precedenza riportate relative all'elemento psicologico del reato, la volontarietà della condotta e non il mero errore invocato dalla Buffardeci in sede di interrogatorio trova riscontro nel fatto che di fronte a tali situazioni di assoluta opacità e superficialità nell'attribuzione delle spese di notifica pervenivano numerose istanze degli utenti i quali chiedevano espressamente di quantificare il tipo delle spese poste alla base dell'importo di euro 33,50 indicato nel verbale di accertamento notificato e dai quali, su indicazione del Comandante Buffardeci veniva risposto unicamente quale giustificazione che si trattava di costi dovuti in quanto previsti dalla delibera comunale appaiono assolutamente inconferenti. Le lamentele e le istanze dei privati, quantomeno quelle documentate in questa sede, concernevano infatti ipotesi nelle quali l'attribuzione delle spese era avvenuta in modo corretto tanto che la Buffardeci ha risposto del tutto legittimamente allegando le voci di spesa e di accertamento stabilite dalla delibera comunale.

Si rinvia a titolo esemplificativo alle richieste di chiarimenti avanzate da tal Govoni Michele in data 10 maggio 2011 allegato 8 dell'informativa del 24 aprile 2013, nella quale il predetto chiede conto della somma di 33,50 euro addebitata per spese di notifica e di accertamento e la Buffardeci risponde allegando copia della delibera comunale e indicando anche un numero telefonico da contattare in ipotesi di richiesta di chiarimenti. Nessuna traccia, né documentale né dichiarativa invece è presente agli atti di presunte lamentele o ricorsi amministrativi come tali diretti alla Buffardeci, relativi all'ipotesi di erronea riattribuzione delle spese di notifica e di gestione. In conclusione, anche a voler in ipotesi attribuire alla Buffardeci l'omissione di un adeguato e costante controllo sulla corretta applicazione dei criteri imposti dalla delibera o comunque, considerato che la delibera non disciplina nei dettagli tutte le ipotesi applicative quali casi di rinotifica dell'atto, sul carretto esercizio delle funzioni inerenti la liquidazione delle spese da attribuire al privato si tratterebbe più di comportamento colposo in alcun modo assimilabile alla perpetrazione consapevole e volontaria di artifici e raggiri in danno di privati cittadini ipotizzata dal GIP.

In conseguenza delle esposte considerazioni che assorbono gli ulteriori motivi di impugnazione proposti dalla difesa va dunque annullata l'ordinanza impugnata per carenza del presupposto indiziario. L'accoglimento del gravame esclude la condanna alle spese.

Letto l'articolo 310 annulla l'impugnata ordinanza che per l'effetto dispone la revoca della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e servizi per mesi due disposta nei confronti dei ricorrenti Buffardeci Caterina e Macchi Paolo.

Nulla sulle spese manda la cancelleria per gli intendimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Milano all'udienza del 25 ottobre 2013". E qui le firme dei giudici.

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***SINDACO** - È una sentenza. Passiamo al punto 1.*

***PERAZZOLO A.** - Posso fare un intervento in merito? Signor Segretario posso?*

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***PERAZZOLO A.** - È una comunicazione, va bene.*

Mi sembra che dopo fatto l'appello le comunicazioni si possono fare.

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***PERAZZOLO A.** - Sì, ma penso che anche i Consiglieri abbiamo diritto di fare comunicazioni? Posso?*

***()** - (incomprensibile, intervento a microfono spento)*

***PERAZZOLO A.** - Allora, ne approfitto per fare gli auguri di rientro agli agenti di polizia locale.*

Per quanto mi riguarda le leggo il comunicato stampa che avete fatto, avete messo voi oggi in coso.

Praticamente dice il Sindaco Presidente del Consiglio comunale, a seguito della lettura integrale del Consigliere Cassani, ha reso edotto il Consiglio del fatto che sono in corso indagini a carico di polizia locale e ha ribadito la piena fiducia nell'operato della Magistratura, ha messo ai voti la mozione ritenendo ogni altro intervento potesse avere carattere pretestuoso o dilatorio come cita l'articolo 54 del…

Bene, io le sembrerà strano ma sono d'accordo con questa cosa, sono d'accordo; praticamente abbiamo fatto giusto l'altra volta ma abbiamo sbagliato questa sera perché le indagini sono ancora in corso.

Lei, dal mio punto di vista non aveva diritto di esporre una sentenza del riesame, comunque va bene, l'ha fatto, va bene. Il problema della volta scorsa che io ne ho avuto a male è il problema che sui Consiglieri di

minoranza poteva avere tutte le ragioni, visto che hanno fatto una mozione con interrogazione e considerazioni finali mi sta bene, però il mio indirizzo di voto io avevo il diritto di farlo, per cui nei miei confronti non mi avete dato rispetto. È tutto, grazie.
MARSON - *Allora, questa è una sentenza ed entra nel merito di quelle che sono state, una parte della situazione e dell'indagine che sono state svolte, tant'è che gli agenti erano stati sospesi, un atto che non era mai stato fatto prima da parte del GIP. Questa è la sentenza che ristabilisce l'equilibrio della situazione, ed è per questo che può essere letta qui. Qui non si entra nel merito delle indagini che stanno andando avanti e non so fino a che punto, va bene, quindi è per questo che adesso si legge questa sentenza qua, primo per ridare l'onore ai tre agenti che sono stati messi all'agogna per tre mesi, quindi è per questo che stasera si legge questo perché domani loro riprenderanno servizio. Come potranno riprendere servizio con tutto quello che c'è stato? Quindi è dovuto leggere questa sentenza. Per quanto riguarda l'altra volta, c'è stato un qui pro quo, perché come ben si ricorda il Consigliere Adriano, è stato convocato e gli era stato spiegato quale era tutto l'iter che avevamo intenzione di fare, è stata una sorpresa quella che volevi fare l'intervento.*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
MARSON - *No, quella che volevi fare l'intervento…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
MARSON - *Ascolta, il problema è questo, c'è stata poi una situazione di bagarre perché poi la minoranza è esplosa per cui quando tu hai alzato la mano non si è interpretato come se volessi intervenire perché è stata alzata la mano di tutta la maggioranza; è stato questo, solo questo passaggio.*
Certo che se tu lo dicevi prima, nessuno ti vincolava a non esporre il tuo pensiero.
SINDACO - *Passiamo al primo punto.*
Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 23/07/2013.
SEGRETARIO

- *Comunicazioni, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 13.05.2013, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 23.05.2013, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Mozione presentata da Tiziano Marson, Consigliere comunale della lista "Continuità Democratica per Casorate" in data 15/07/2013 protocollo n. 11455 ad oggetto "Fatti di Cardano al Campo", assente Cattoretti, Taiano.*
- *Provvedimenti in merito alla deliberazione di Giunta regionale numero X/13 del 03.04.2013 con oggetto: "Espressione del parere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito al progetto del nuovo master plan dell'aeroporto di Malpensa", assente Cattoretti, Taiano.*
- *Determinazione per l'anno 2013 del prezzo di cessione delle aree da destinare ad attività produttive, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Compartecipazione al costo di frequenza per strutture diurne per disabili in ottemperanza a quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci distrettuale. Revisione criterio, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Approvazione nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "Imu" – Anno 2013, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, assente Cattoretti, Taiano.*
- *Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2013-2015, assente Cattoretti, Taiano.*

Ho dato lettura di quelli che sono…
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *Sì. Erano tutti 23, infatti è assente la loro…*
() - *(incomprensibile, intervento a microfono spento)*
SINDACO - *23/7, sì. Metto ai voti. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.*

Il Sindaco, udito quanto precede e costatato che nessun consigliere comunale ha chiesto rettifiche dei verbali corrispondenti alle deliberazioni, pone ai voti, per alzata di mano, i verbali del 23/07/2013.

Il Sindaco visto l'esito della votazione di n. 12 voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, dichiara l'approvazione dei verbali della seduta del 23/07/2013 contrassegnati dal n. 25 al n. 37.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 39 del 05/11/2013

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000

Oggetto :

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA DEL 23/07/2013.

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale

dott.ssa Anna Burzatta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Giuseppina Piera Quadrio — f.to Anna Burzatta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29/11/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 14/12/2013.

Casorate Sempione, 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 29/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Burzatta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/12/2013 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione,

IL SEGRETARIO COMUNALE